

**DELIBERA N. 82/12/CSP**  
**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELECITY SPA**  
**(EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELERADIOCITY**  
**LOMBARDIA )**  
**PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 36 BIS , COMMA 1,**  
**LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**  
**IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2**  
**DELLA DELIBERA 538/01/CSP**

**L'AUTORITÀ**

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 4 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. f), con il quale sono stati delegati al Corecom compiti inerenti la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*”;

RILEVATO che il Corecom Lombardia, con atto Cont 31/2011 datato 11 novembre 2011, ha contestato alla società, TELECITY SPA , con sede legale in via Idiomi 1/45, 20090 Assago-Milano, esercente l’emittente televisiva locale *Teleradiocity Lombardia*, la trasmissione della pubblicità non segnalata all’interno della rubrica di approfondimento sulla salute “Sette sera salute” il 16 dicembre 2010 per la presentazione del prodotto *Acqua naturizzata di Sidea Italia* senza l’inserimento in sovrimpressione della scritta identificativa, in violazione dell’art. 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP;

RILEVATO che la società, in data 16 dicembre 2011, ha presentato le memorie giustificative nelle quali lamenta la tardività della notificazione della contestazione rispetto alla data in cui sono state rilevate le violazioni, ben oltre i 90 giorni durante i quali è obbligata a conservare la registrazione dell’emesso televisivo e, pertanto, non essendone più in possesso, chiede di visionare in contraddittorio le registrazioni. In data 12 gennaio 2012 ha avuto luogo l’audizione durante la quale l’emittente ha sostenuto di non aver ricavato alcuna utilità economica dalla trasmissione del prodotto *Acqua Naturizzata di Sidea Italia* nel programma “Sette sera”, in quanto non si è trattato di una comunicazione a pagamento. I contenuti del programma hanno scopo informativo-divulgativo sulla salute in genere e nella puntata contestata si illustravano le qualità delle acque e la necessità della sua assunzione da parte dell’organismo umano. Il richiamo al sito internet, [www.sideaitalia.com](http://www.sideaitalia.com) comparso sullo schermo, è stato inserito al solo scopo di dare al telespettatore interessato la possibilità di ricercare le informazioni al riguardo;

;

CONSIDERATO che, dalla visione della registrazione risulta che nel programma sono presenti in studio il direttore commerciale e il direttore ricerca e sviluppo della società Sidea Italia che commercializza il marchio “Naturizzata” cioè il sistema di trattamento dell’acqua del rubinetto delle abitazioni e dei locali commerciali, che la trasforma donandole caratteristiche tipiche dell’acqua minerale. I due rappresentanti della società hanno in mano una brochure del prodotto e a più riprese l’operatore inquadra una bottiglia d’acqua con stampigliato il logo del sito web [www.sideaitalia.com](http://www.sideaitalia.com), mentre la conduttrice del programma dichiara di possedere il sistema nella propria casa;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni della società in merito al termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione che decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell’infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di specie, l’accertamento può intendersi come coincidente con la data del verbale di accertamento della segnalazione, e non della data di invio della documentazione da parte dell’emittente, in quanto si è reso necessario l’espletamento da parte degli uffici di attività intese sia alla individuazione della violazione contestata, sia della qualificazione del fatto segnalato nei suoi pertinenti termini giuridici. Il decorso del termine di 90 giorni deve quindi intendersi tra la data del verbale di accertamento (9 novembre 2011) e la notifica della contestazione (16 novembre 2011), termini quindi rispettati;

RITENUTO di non poter accogliere l’eccezione dell’emittente riguardo alla natura divulgativa-informativa del programma Sera Sette in quanto tutta la trasmissione è incentrata nella presentazione del marchio “Naturizzata” riferita al sistema di trasformazione dell’acqua corrente in acqua minerale, con la descrizione delle caratteristiche e con le inquadrature più volte nel corso del programma sia della bottiglia contenente l’acqua che del logo Sidea Italia e del relativo sito web;

RITENUTA sussistente la violazione per la presentazione del prodotto *Acqua naturizzata di Sidea Italia*, senza l'inserimento in sovrimpressione della scritta identificativa, il 16 dicembre 2010, nel programma "Sette sera salute", in violazione dell'art. 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP, e pertanto meritevole di accoglimento la proposta del Corecom Lombardia;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatrè/00), a euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventidue/8), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatrè/00) al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al rispetto della distinzione tra comunicazione commerciale e programma televisivo, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto della circostanza che la violazione risulta isolata;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TELECITY SPA , in quanto esercente l'emittente televisiva locale *Teleradiocity Lombardia*, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, in applicazione della previsione dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che alla violazione con la medesima azione delle

disposizioni di cui all'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati, nella misura del doppio del minimo edittale, pari a euro 2.066 ( duemilasessantasei/00), secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP , e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari e , relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

## **ORDINA**

alla società TELECITY SPA, con sede legale in via Idiomi 1/45, 20090 Assago-Milano, esercente l'emittente televisiva locale *Teleradiocity Lombardia* di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066 ( duemilasessantasei/00), per l'episodio di violazione dell'art. 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 82/12/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento " Delibera n. 82/12/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 4 aprile 2012

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto  
deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola